

art. 18, L. 765/1967

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-sexies:

"Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione".

L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989 n. 122 (cosiddetta legge Tognoli) ha aumentato la misura dell'area da vincolare a parcheggio ad **un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione**.